Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 114° — Numero 331

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 27 dicembre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1294**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « chirurgia toracica ».

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 125. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha la durata di 4 anni e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica: chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofogea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Ad essa possono accedere i laureati in medicina e chirurgia che abbiano almeno 3 anni di frequenza in una scuola di specializzazione in chirurgia generale e medici che, a giudizio del consiglio degli insegnanti delle scuole stesse, abbiano acquisito sufficiente pratica in chirurgia generale attraverso servizi prestati in reparti chirurgici.

Coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale o di libera docenza in una disciplina chirurgica (clinica chirurgica, patologia speciale chirurgica, semeiotica chirurgica, anatomia chirurgica) possono essere ammessi al 2° anno di corso previo esame integrativo vertente sulle materie del primo anno di corso.

In nessun'altra circostanza può essere concessa abbreviazione di corso.

Il numero degli iscritti è di sei per anno di corso (totale 24 iscritti).

Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione	»	100.000
soprattasse esami	»	7.000

Art. 126. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. La frequenza ai corsi, agli internati in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni, è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami (vedi programma dei corsi). Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie fondamentali, il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati inscritti al 4° anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 127. — Per tutti gli specializzandi che abbiano superato gli esami dei quattro anni, alla fine del quarto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento in chirurgia toracica (polmonare, cardiaca, esofagea, mediastinica) precedentemente concordata tra il direttore della scuola ed il diplomando all'inizio del terzo o quarto anno.

Art. 128. — La tesi deve essere approvata dallo stesso direttore e depositata presso la direzione almeno 15 giorni prima dell'esame di diploma.

Il candidato dovrà sostenere inoltre una prova clinica.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma dovranno ripresentarsi all'esame dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

Se al secondo esame non sia riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Nell'ultimo anno di corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

La loro preparazione tecnica sarà convalidata o meno alla fine del corso dal direttore della scuola di specializzazione.

Art. 129. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici (parete toracica, apparato respiratorio, diaframma, mediastino, organi mediastinici, cuore e grossi vasi endotoracici) (annuale);

2) Anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici (annuale);

3) Anatomia patologica delle malattie del torace (annuale);

4) Anestesia e rianimazione nella chirurgia toracopolmonare ed in cardio-chirurgia (annuale).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia dell'apparato respiratorio e valutazione funzionale (annuale);

2) Fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio (annuale);

3) Semeiotica e diagnostica clinica e strumentale dell'apparato respiratorio dell'esofago e mediastino (annuale);

4) Semeiotica e diagnostica clinica e strumentale dell'apparato cardio-circolatorio (annuale);

5) Diagnostica radiologica toraco-polmonare, del cuore e dei grossi vasi endotoracici (annuale).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino, e della parete toracica (biennale);

2) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale);

3) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma (annuale);

4) Terapia chirurgica della tubercolosi polmonare (annuale);

5) Elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie (annuale);

6) Elementi di fisioterapia respiratoria (annuale).

4° *Anno*:

1) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale);

2) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale);

3) Tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (annuale);

4) Tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici (annuale);

5) Principi e tecniche della circolazione extracorporea e della ipotermia (annuale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 13. — CARUSO

LEGGE 27 novembre 1973, n. **811.**

Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento delle attività musicali anche in rapporto all'ordinamento regionale e alle autonomie locali, da presentare al Parlamento in tempo utile affinchè possa divenire operante per l'esercizio 1974, sono disposti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo precedente sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per l'importo complessivo di L. 30.000.000.000 per le esigenze connesse all'attività d'istituto dell'esercizio 1973, ad integrazione dei fondi stanziati, per lo stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291.

Art. 3.

La determinazione degli importi dei mutui, di cui al precedente articolo, per ciascun ente e istituzione è effettuata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, sulla base della media dei contributi assegnati dal-

lo Stato agli enti e alle istituzioni medesime per i bienni 1967-68, 1969-70 e 1971-72, tenendo conto dei risultati qualitativi e quantitativi accertati per ciascun ente e istituzione.

Art. 4.

I fondi di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, per l'esercizio 1973, sono ripartiti tra gli enti e le istituzioni per il 25 per cento secondo i criteri di cui al precedente articolo 3 della presente legge.

Il residuo 75 per cento è assegnato, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, per far fronte a particolari esigenze degli stessi enti ed istituzioni, prescindendo dai criteri di cui all'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Sulla quota di cui al precedente comma gravano gli incentivi a favore della nuova produzione nazionale di cui all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Le modalità di pagamento stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800, si applicano soltanto alla quota di contributo di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale e valuteranno la gestione dei singoli enti ed istituzioni a tutto il 31 dicembre 1971, determinando l'ammontare dei rispettivi disavanzi.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

In detti mutui sarà conglobato l'ammontare delle precedenti operazioni di mutuo autorizzate a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, non ancora estinte.

Art. 6.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 5 della presente legge, per capitale e per interessi, è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1° dicembre 1974.

L'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 5 sarà effettuato nel termine di 19 anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1° luglio 1974.

Art. 7.

Alla copertura dei disavanzi accertati per l'esercizio 1972 e dei disavanzi riconosciuti in sede di approvazione dei bilanci degli enti e istituzioni per l'esercizio 1974 si provvederà con la legge di riforma di cui allo articolo 1.

Art. 8.

La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni dovrà essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1973, sul pareggio del bilancio nonché sul blocco del personale a qualunque titolo in servizio alla data del 31 ottobre 1973.

In caso di inosservanza del disposto del precedente comma e delle norme di cui all'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono disposti, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, lo scioglimento del consiglio di amministrazione, l'esonero del sovrintendente e la nomina di un commissario, il quale assume la gestione dell'ente.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1973

LEONE

RUMOR — SIGNORELLO — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 29 novembre 1973, n. **812**.

Provvedimenti per le banche popolari cooperative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è sostituito dal seguente:

« Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire tre milioni ».

Art. 2.

La legge 25 febbraio 1960, n. 164, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA — ZAGARI — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 29 novembre 1973, n. 813.
Concessione di un contributo straordinario per l'XI Congresso internazionale di cancerologia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni a favore del comitato organizzatore dell'XI Congresso internazionale di cancerologia.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità previsto dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1973

LEONE

RUMOR — GUI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 10 dicembre 1973, n. **814**.
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, modificato dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro.

La commissione tecnica centrale impartisce le necessarie direttive affinché le commissioni tecniche provinciali determinino, nei tre mesi successivi, in ciascuna provincia, zone agrarie omogenee ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'affitto dei fondi rustici.

L'Istituto centrale di statistica deve rilevare annualmente nelle zone agrarie, come sopra stabilite, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ispettorati agrari, degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo tecnico locale, i seguenti dati:

a) prezzi alla produzione dei prodotti agricoli;
b) costi dei mezzi di produzione;
c) remunerazione del lavoro.

Sulla base dei dati medesimi, la commissione tecnica centrale impartisce direttive per la determinazione, da parte delle commissioni tecniche provinciali, ogni due anni, nelle singole zone agrarie, di coefficienti di adeguamento dei canoni in aumento o in diminuzione.

Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla determinazione del coefficiente medesimo ».

Le direttive della commissione tecnica centrale saranno emanate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;

da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di affittuari conduttori;

da due esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi o dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari da parte delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.

La commissione è presieduta dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o in sua assenza da un suo delegato.

Le designazioni da parte delle organizzazioni debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.

Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni quadriennio.

In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la commissione è nominata sulla base delle designazioni pervenute.

In caso di ritardo o di mancata costituzione di una o più commissioni provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio motivato provvedimento.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971. n. 11, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, in conformità delle direttive della commissione tecnica centrale.

Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

a) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a otto punti in più da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, nonché alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, coefficienti fino a sette punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sulla impresa nonché di quelli a carico della proprietà.

Per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti, sulla base dei criteri che saranno stabiliti dalla commissione tecnica centrale.

Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti o siano annullate o sospese, l'equo canone è corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica centrale, su motivata relazione delle commissioni tecniche provinciali, impartisce disposizioni agli uffici tecnici erariali affinché pongano in essere con precedenza assoluta le procedure previste dalla legge per la revisione di ufficio dei dati catastali.

Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione di cui al comma precedente si applicano coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dai commi precedenti, determinati, con documentata relazione, dalla commissione tecnica centrale. Effettuata la revisione dei dati catastali, le parti possono chiedere il relativo conguaglio.

Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge dovranno in ogni caso consentire una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e non potranno essere superiori all'ottanta per cento di quelli risultanti dalla tabella determinata in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigente nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Nelle provincie nelle quali a quella data le tabelle in base alla succitata legge non fossero state determinate o nei casi in cui non siano state comunque applicate i canoni non potranno essere superiori al settantacinque per cento di quelli allora in vigore.

Nei territori con catasto derivati dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione ed all'adeguamento delle tariffe catastali, valgono le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, decurtate del 20 per cento ».

Art. 4.

I criteri relativi all'applicazione del canone nell'affitto dei fondi rustici, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, entrano in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1971-72.

Per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73, i canoni corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, devono essere conguagliati rispetto ai canoni previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Per l'annata agraria precedente, qualora non sia già intervenuta definizione dei rapporti, il conguaglio dei canoni è dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in base al coefficiente massimo di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori.

L'affittuario che abbia corrisposto i canoni determinati a norma dei precedenti commi non può essere dichiarato inadempiente per morosità.

Qualora l'affittuario venga convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di assumere ogni altro provvedimento, dovrà concedere allo affittuario un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento dei canoni scaduti; in caso di contumacia dell'affittuario il provvedimento dovrà essergli notificato nei termini fissati dal giudice e i 30 giorni decorreranno dalla data di notificazione. Il pagamento entro il termine fissato sana a tutti gli effetti la morosità.

Art. 5.

All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« Per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province e comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento ».

Art. 6.

Per i contratti di affitto posti in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della domanda di esenzione, di cui all'articolo 5-*bis* aggiunto al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, dall'articolo unico della legge di conversione 4 agosto 1971, n. 592, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contratti di affitto posti in essere successivamente a tale data, la domanda di esenzione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di stipulazione del contratto di affitto.

Le domande di esenzione presentate oltre i termini stabiliti nel precedente comma hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui vengono presentate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — FERRARI-AGGRADI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1973, n. **815**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La tabella n. 1, relativa ai posti di ruolo dei professori, è modificata nel senso che è aggiunto un posto di professore di ruolo per la facoltà di economia e commercio e pertanto il numero totale passa da 15 a 16.

La tabella n. 2, relativa ai posti di ruolo di assistente, è modificata nel senso che vengono aggiunti nuovi posti come segue:

Facoltà di giurisprudenza (aggiunti tre posti)	tot.	9
Facoltà di scienze politiche (aggiunti tre posti)	»	9
Facoltà di economia e commercio (aggiunti sei posti)	»	17
Facoltà di lettere e filosofia (aggiunti cinque posti)	»	12
Facoltà di magistero (aggiunti cinque posti)	»	15
Facoltà di agraria (aggiunti sei posti)	»	24
Facoltà di medicina e chirurgia (aggiunti ottantaquattro posti)	»	370

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1973

LEONE

MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1973.

Nomina del commissario del Governo nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 44 della citata legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che, nel sostituire l'art. 76 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ha istituito un commissario del Governo per la provincia di Trento ed un commissario del Governo per la provincia di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che il prefetto dott. Luigi Masci, nominato commissario del Governo nella provincia di Bolzano con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° maggio 1972, è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario nella provincia predetta;

Visto il proprio decreto in data 25 luglio c.a. con il quale il dott. Giustiniano De Pretis, nominato prefetto, è stato messo a disposizione della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri per assumere, in posizione di fuori ruolo, l'incarico di commissario del Governo nella provincia di Bolzano, a decorrere dal 25 luglio 1973;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 25 luglio 1973 il prefetto dott. Giustiniano De Pretis è nominato commissario del Governo nella provincia di Bolzano.

Al dott. Giustiniano De Pretis competerà il trattamento economico previsto dall'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, numero 1414.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1973
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 381

(13668)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1973.

Fissazione dei prezzi di obiettivo, prezzi d'intervento e premi per il tabacco in foglia di raccolto 1973, e prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, per la campagna di commercializzazione 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 97 del 28 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 1362/73 del Consiglio del 15 maggio 1973, che fissa per il tabacco in foglia i prezzi di obiettivo, i prezzi di intervento e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1973;

Visto il regolamento (CEE) n. 1363/73 del Consiglio del 15 maggio 1973, che fissa, per il tabacco in colli, i prezzi di intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1973;

Visto il regolamento (CEE) n. 1364/73 del Consiglio del 15 maggio 1973, che fissa i premi in favore degli acquirenti di tabacco in foglia del raccolto 1973;

Visto il regolamento (CEE) n. 2007/73 della commissione del 25 luglio 1973 recante le modalità di applicazione dell'art. 4-*ter* del regolamento (CEE) n. 974/71, secondo il quale, per il raccolto 1973, i prezzi di intervento per il tabacco in foglia, i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli ed i premi fissati dai citati regolamenti n. 1362/73, n. 1363/73 e n. 1364/73 del 15 maggio 1973, sono maggiorati, in Italia, dell'1%;

Visto il regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 191 del 27 agosto 1970 che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 716/73 della commissione del 6 marzo 1973, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 68 del 15 marzo 1973 che modifica le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio fissate con il regolamento n. 1728/70;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visti i propri decreti del 15 dicembre 1970, 6 maggio 1971 e 7 ottobre 1971, concernenti i prezzi ed i premi del tabacco del raccolto 1970;

Considerata l'opportunità di provvedere agli adempimenti di cui ai citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1973 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con i regolamenti (CEE) n. 1362/73 e numero 1363/73 del 15 maggio 1973, citati nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzo di intervento (lire al q.le)	Prezzo di intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	113.312	103.020	146.134
	B	73.653	66.963	94.987
	C	56.656	51.510	73.067
Burley	A	90.875	82.631	125.808
	B	59.069	53.710	81.775
	C	43.620	39.663	60.388
Maryland	A	97.125	88.312	132.310
	B	63.131	57.403	86.001
	C	46.620	42.390	63.509
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	A	147.677	134.288	186.816
	B	94.062	85.534	118.991
	C	56.437	51.320	71.395
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	A	119.566	108.711	164.490
	B	92.687	84.272	127.512
	C	70.442	64.047	96.909
Beneventano	A	94.240	85.647	124.351
	B	73.625	66.912	97.149
	C	52.274	47.508	68.976
Xanthi Yakà	A	157.180	142.862	230.732
	B	135.500	123.157	198.907
	C	100.270	91.136	147.190
Perustitza	A	139.724	127.017	189.561
	B	128.187	116.529	173.909
	C	93.577	85.066	126.954
Erzegovina ed ibridi derivati	A	125.145	113.737	170.708
	B	114.812	104.346	156.613
	C	81.517	74.086	111.195
Round Tip, Scafati, Sumatra I	A	521.697	474.201	715.020
	B	606.625	551.397	831.419
	C	218.385	198.503	299.311
Brasile Selvaggio, altre varietà	A	—	—	—
	B	56.687	51.510	—
	C	48.184	43.783	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay e ibridi derivati, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento derivati (lire al q.le)
Prime foglie I	107.662	97.888	151.916
II	87.326	79.398	123.221
III	69.382	63.083	97.902
Foglie basse I	130.391	118.553	183.988
II	105.270	95.712	148.540
III	84.934	77.222	119.845
Foglie mediane I	119.625	108.764	168.796
II	98.092	89.186	138.413
III	83.737	76.135	118.157
Foglie apicali I	80.149	72.872	113.093

Paraguay e Ibridi derivati

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)
Foglie basse I S	121.631	110.537
I	102.918	93.532
II	84.206	76.562
III	65.493	59.520
Foglie mediane I	112.274	102.035
II	93.562	85.029
III	74.850	68.023
Foglie apicali I	93.562	85.029
II	74.850	68.023
III	56.137	51.017

Art. 2.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1973 con il regolamento comunitario n. 1364/73 del 15 maggio 1973 citato nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
—	—
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	84.461
Paraguay e Ibridi derivati	65.524
Bright	70.574
Burley	43.430
Maryland	53.530
Kentucky, Ibridi similari, Moro di Cori, Salento	34.466
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	72.972
Beneventano	50.816
Xanti Yakà	90.584
Perustitza	85.092
Erzegovina e Ibridi derivati	75.876
Round Tip, Scafati, Sumatra	356.876
Brasile Selvaggio, altre varietà	14.392

Art. 3.

Le disposizioni di cui:

agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970, concernenti la valutazione dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori agli acquirenti ed il pagamento del relativo prezzo;

all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 maggio 1971 concernenti il pagamento del premio;

all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 concernenti la valutazione del tabacco offerto all'organismo di intervento,

restano confermate anche per il tabacco in foglia e in colli del raccolto 1973.

Art. 4.

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di intervento in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) numero 1728/70 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento n. 716/73 del 6 marzo 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13771)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1973.

Modifica, per il giorno 24 dicembre 1973, dell'orario di chiusura delle contrattazioni delle valute estere.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 24 novembre 1972, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1973;

Vista la lettera del 20 dicembre 1973, n. 34010, dell'Ufficio italiano dei cambi e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di anticipare alle ore 12 l'orario di chiusura delle contrattazioni delle valute estere per il giorno 24 dicembre 1973;

Considerato, pertanto, di dover stabilire apposita deroga al combinato disposto degli articoli 2 e 3 del prefato decreto ministeriale 24 novembre 1972 che fissano dalle ore 10 alle ore 13,45 l'orario delle contrattazioni dei titoli e delle valute estere presso le borse valori;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1972, nel giorno 24 dicembre 1973, l'orario di chiusura delle contrattazioni delle valute estere è anticipato alle ore 12.

Tale orario verrà osservato dalle borse valori di Milano e di Roma, che resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(13899)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti dei diplomi originali di laurea

Il dott. Raffaele Pinna, nato a Thiesi il 26 gennaio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in scienze agrarie rilasciato dall'Università di Sassari il 4 febbraio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13751)

Il dott. Francesco Livoli, nato a Roma il 22 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in economia e commercio rilasciato dall'Università di Roma il 14 settembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(13752)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 379, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 3 gennaio 1969 dalla prof.ssa Smaldore Serafina, per lo annullamento della decisione del provveditore agli studi di Potenza n. 10312 dell'11 dicembre 1968, che respingeva il gravame gerarchico dalla stessa elevato avverso la qualifica di valente attribuitale, per l'anno scolastico 1967-68, dal preside della scuola media di Tolve.

(13786)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 357, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 29 febbraio 1968 dal prof. Botta Pierino, avverso il decreto numero 7400 col quale il provveditore agli studi di Salerno ha riconosciuto solo per metà il servizio prestato dall'interessato, in qualità di insegnante tecnico-pratico, nelle scuole di avviamento professionale a tipo agrario, dal 1° ottobre 1956 al 30 settembre 1962.

(13785)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale « Opera assistenza malati impediti », con sede in Firenze, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1973, registro n. 34 Interno, foglio n. 7, l'associazione « Opera assistenza malati impediti », con sede in Firenze, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un legato di L. 800.000 disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Diva Bondesan.

(13759)

Autorizzazione all'ente morale « Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna », con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1973, registro n. 26 Interno, foglio n. 171, il « Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna », con sede in Roma, è stato autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un immobile, sito in Catania, in corso di catastazione all'art. 66704 nel nuovo catasto edilizio urbano di quella città.

(13760)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.5468/10089.G.81 (97) in data 5 dicembre 1973, è stata autorizzata l'accettazione, da parte della sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, del lascito disposto in suo favore dalla signora Monferrino Anna con testamento olografo in data 1° novembre 1960 pubblicato per atti del notaio Francesco Giacone, repertorio n. 82985/9198, registrato in Mondovì il 7 agosto 1969 al numero 1062, trascritto a Torino il 18 agosto 1969 n. 41357 reg. ord. n. 30601, consistente nella nuda proprietà della quota parte di un alloggio sito in Torino, via Artisti, 28, suddiviso dalla *de cuius* in parti uguali fra il Cottolengo, il ricovero Sacra Famiglia e il santuario del Sacro Cuore di Mondovì e il ricovero di Venaria Reale e la Società protettrice degli animali di Torino.

(13753)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1973 il comune di Campodimele (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.859.943 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13741)

Autorizzazione al comune di Langhirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1973 il comune di Langhirano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.653.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13742)

Autorizzazione al comune di Albareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1973 il comune di Albareto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.413.858 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13743)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1973 il comune di Palagano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.684.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13744)

Autorizzazione al comune di Larino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1973 il comune di Larino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.556.692 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13745)

Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1973 il comune di Castelmauro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.983.573 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13746)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1973 il comune di Drapia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.579.090 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13747)

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1973 il comune di Valledolmo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13748)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1973 il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.397.738 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13749)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 20 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	605,50	605,50	604,80	605,50	—	605,45	605,40	605,50	605,50	605,50
Dollaro canadese	605,65	605,65	605,80	605,65	—	605,55	605,50	605,65	605,65	605,65
Franco svizzero	189,35	189,35	189,20	189,35	—	189 —	189 —	189,35	189,35	189,35
Corona danese	97,78	97,78	97,75	97,78	—	97,80	97,76	97,78	97,78	97,77
Corona norvegese	106,85	106,85	106,90	106,85	—	106,90	106,89	106,85	106,85	106,85
Corona svedese	132,15	132,15	132 —	132,15	—	132,15	132,15	132,15	132,15	132,20
Fiorino olandese	216,79	216,79	216,80	216,79	—	216,75	216,76	216,79	216,79	216,78
Franco belga	14,979	14,979	14,98	14,979	—	14,98	14,975	14,979	14,97	14,96
Franco francese	131,01	131,01	131,05	131,01	—	130,35	130,96	131,01	131,01	131 —
Lira sterlina	1398,50	1398,50	1400 —	1398,50	—	1398,50	1398,50	1398,50	1398,50	1398,50
Marco germanico	227,03	227,03	227,10	227,03	—	227,10	227,10	227,03	227,03	227 —
Scellino austriaco	30,90	30,90	30,90	30,90	—	30,90	30,91	30,90	30,90	30,90
Escudo portoghese	23,845	23,845	23,88	23,845	—	23,85	23,83	23,845	23,84	23,85
Peseta spagnola	10,67	10,67	10,68	10,67	—	10,66	10,675	10,67	10,67	10,67
Yen giapponese	2,164	2,164	2,1650	2,164	—	2,16	2,165	2,164	2,16	2,16

Media dei titoli del 20 dicembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	106,925
Redimibile 3,50% 1934	99,750
» 3,50% (Ricostruzione)	91,575
» 5% (Ricostruzione)	97,80
» 5% (Riforma fondiaria)	95,850
» 5% (Città di Trieste)	97,20
» 5% (Beni esteri)	95,40
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,325
» 5,50% » » 1968-83	93,850
» 5,50% » » 1969-84	95,050
» 6% » » 1970-85	99,30
» 6% » » 1971-86	99,450
» 6% » » 1972-87	98,775
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,20
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,775
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,225
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99 —
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,050
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	605,45
Dollaro canadese	605,575
Franco svizzero	189,175
Corona danese	97,77
Corona norvegese	106,87
Corona svedese	132,15
Fiorino olandese	216,775
Franco belga	14,977
Franco francese	130,985
Lira sterlina	1398,50
Marco germanico	227,065
Scellino austriaco	30,905
Escudo portoghese	23,837
Peseta spagnola	10,672
Yen giapponese	2,164

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1973 al 31 ottobre 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1217/73, n. 1218/73, n. 2051/73, n. 2534/73, n. 2770/73 e n. 2771/73.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo		
				dall'1-8-1973 al 21-9-1973	dal 22-9-1973 al 14-10-1973	dal 15-10-1973 al 31-10-1973
01.05		Volatili vivi da cortile:				
	01.05-100	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	1.293,75 (per 100 unità)	zero	zero	3.125,00
		B. altri:				
	01.05-910	I. galli, galline e polli	5.825,00	zero	zero	3.125,00
	01.05-930	II. anatre	7.300,00	zero	zero	zero
	01.05-950	III. oche	6.125,00	zero	zero	zero
	01.05-970	IV. tacchini	6.862,50	zero	zero	zero
	01.05-980	V. faraone	9.575,00	zero	zero	4.375,00
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:				
		A. volatili interi:				
		I. galli, galline e polli:				
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	7.018,75	3.125,00 (c)	3.125,00 (c)	3.125,00 (c)
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	8.325,00	3.125,00 (c)	3.125,00 (c)	3.125,00 (c)
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	8.962,50	3.125,00 (c)	3.125,00 (c)	3.125,00 (c)
		II. anatre:				
	02.02-131	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	8.593,75	zero	zero	zero
	02.02-134	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	10.425,00	zero	zero	zero
	02.02-137	c. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	11.606,25	zero	zero	zero
		III. oche:				
	02.02-151	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	8.750,00	zero	zero	zero
	02.02-155	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	8.681,25	zero	zero	zero
	02.02-170	IV. tacchini	9.800,00	zero	zero	zero
	02.02-180	V. faraone	13.681,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo		
				dall'1-8-1973 al 21-9-1973	dal 22-9-1973 al 14-10-1973	dal 15-10-1973 al 31-10-1973
02.02 (segue)		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):				
	02.02-500	I. disossate	19.856,25	zero	zero	zero
		II. non disossate:				
		a. metà o quarti:				
	02.02-600	1. di galli, galline e polli . . .	8.962,50	3.125,00	3.125,00	3.125,00
	02.02-651	2. di anatre	11.606,25	zero	zero	zero
	02.02-654	3. di oche	8.681,25	zero	zero	zero
	02.02-657	4. di tacchini	9.800,00	zero	zero	zero
	02.02-659	5. di faraone	13.681,25	zero	zero	zero
	02.02-671	b. ali intere, anche senza la punta	6.618,75	zero	zero	zero
	02.02-675	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	4.581,25	7.187,50	zero	zero
		d. petti e pezzi di petti:				
	02.02-710	1. di oche	14.325,00	zero	zero	zero
	02.02-730	2. di tacchini	16.168,75	zero	zero	zero
	02.02-750	3. di altri volatili	13.737,50	zero	zero	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:				
	02.02-810	1. di oche	12.587,50	zero	zero	zero
		2. di tacchini:				
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	7.837,50	zero	zero	zero
	02.02-850	bb. altri	14.212,50	zero (*d*)	zero (*e*)	zero
	02.02-860	3. di altri volatili	12.068,75	6.250,00	6.250,00	6.250,00 (*f*)
	02.02-981	f. altre	19.856,25	zero	zero	zero
	02.02-985	C. frattaglie	4.581,25	zero	zero	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:				
	02.03-100	A. fegati grassi di oca o di anatra . .	70.000,00 (*b*)	zero	zero	zero
	02.03-900	B. altri	11.706,25 (*b*)	zero	zero	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:				
	02.05-500	C. grasso di volatili	12.218,75	zero	zero	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:				
	15.01-300	B. grasso di volatili	12.218,75 (*b*)	zero	zero	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:				
		B. altre:				
		I. di volatili:				
	16.02-211	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*a*)	25.456,25 (*b*)	zero	zero	zero
	16.02-213	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (*a*)	15.275,00 (*b*)	zero	zero	zero
	16.02-215	c. altre	10.181,25 (*b*)	zero	zero	zero

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. sul valore in dogana della merce.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.
(*d*) Ai prodotti originari degli Stati Uniti di America si applica un supplemento di prelievo di L. 12.500,00 per 100 kg.
(*e*) Ai prodotti originari degli Stati Uniti di America si applica un supplemento di prelievo di L. 6.250,00 per 100 kg.
(*f*) Ai prodotti originari della Romania si applica un supplemento di prelievo di L. 12.500,00 per 100 kg.

(13642)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 3 dicembre 1969 con il quale il sig. Olivio Casoli fu confermato presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Olivio Casoli è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1973

Il Governatore: CARLI

(13761)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Caorso.

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1735 del 29 novembre 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Caorso (Piacenza) con deliberazione n. 22 del 2 aprile 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13649)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1792 in data 9 novembre 1973 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante (Genova), per l'ampliamento del cimitero del capoluogo.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(13650)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione al comune di Gubbio ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto del presidente della giunta regionale in data 14 novembre 1973, n. 542, in conformità della deliberazione della giunta stessa, in data 23 luglio 1973, n. 789, esecutiva ai sensi di legge, il comune di Gubbio è stato autorizzato ad istituire una scuola per infermieri professionali.

(13762)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a undici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, contenente norme relative ai programmi dei concorsi ed esami di ammissione e promozione nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che, con decreto ministeriale 30 ottobre 1972, soltanto otto sottufficiali sono stati nominati coadiutori dattilografi di questa Amministrazione, per i diciassette posti messi a loro disposizione a norma degli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e che successivamente la nomina di due dei predetti è stata revocata con decreto ministeriale 24 febbraio 1973, a seguito di rinuncia;

Considerato che il quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, prescrive che, alla copertura dei posti, riservati nel ruolo del personale degli uffici copia in favore dei sottufficiali di pubblica sicurezza che rimangono non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia, si deve procedere mediante concorso per esami riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno 15 anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore;

Accertato, pertanto, che, nel ruolo del personale degli uffici copia dell'Amministrazione civile dell'interno, sono da coprire, a norma del succitato quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, undici posti;

Considerato che, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati i posti da riservare, nel predetto ruolo, agli appartenenti alle categorie protette e considerato, altresì, che a detti posti non possono, comunque, accedere i partecipanti al presente concorso, in quanto privi del requisito essenziale dello stato di disoccupazione;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a undici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno 15 anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai rispettivi comandi, i quali, dopo di avere apposto sulle domande stesse il proprio timbro con la data di arrivo o presentazione, le trasmetteranno alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite ai rispettivi comandi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) la data di arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed eventuale grado rivestito attualmente;

e) il reparto, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di reparto;

f) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.

La firma in calce alla domanda va vistata dal comandante del reparto, presso il quale il candidato presta servizio, ovvero in uno degli altri modi prescritti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio e si effettua in base al seguente programma:

A) Prova scritta:

1) componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

B) Prova pratica di dattilografia.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: 60 minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

C) Colloquio:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive;

3) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia avranno luogo a Roma, presso questo Ministero, palazzo Viminale, piano terra, nuovo salone delle conferenze, stanze A *e* B, *nei giorni* 4 *e* 5 *marzo* 1974, *alle ore* 8,30.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'interno, attestante l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno.

A detta prova sono ammessi i candidati, che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto, a parità di punteggio, delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale e con lo stesso provvedimento vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando;

3) copia integrale del foglio matricolare o caratteristico.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 14.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile (parametro 120):

stipendio	L.	66.311
indennità integrativa speciale	»	30.779
Totale netto mensile	L.	97.090

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Nell'adozione del presente decreto e stato tenuto conto, nei sensi risultanti dalle premesse, delle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale e incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 novembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973
Registro n. 38, foglio n. 7

(13763)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacante nel comune di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 594 del 10 ottobre 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano;

Visto il proprio decreto n. 509/San. del 5 ottobre 1973 con cui sono stati ammessi trentotto candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto del presidente della regione Lombardia n. 236/San. del 6 giugno 1973;

Ritenuto la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 22 ottobre 1973;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1.	Rosa Mario	punti	66,739
2.	Mennella Pietro	»	60
3.	Primicerio Umberto	»	57,311
4.	Fontana Domenico Antonio	»	56,952
5.	Rasori Paolo	»	56
6.	Melgrati Enrico	»	55,591
7.	Calzarossa Pietro	»	54,438
8.	Bellani Gabriele	»	54
9.	Manzoni Paolo	»	52
10.	Forlani Franco	»	51,50
11.	Ferrario Provvido Giuseppe	»	51
12.	Calcinardi Cesare	»	50,50
13.	Finazzi Mario	»	50
14.	Vitale Leonardo	»	48,191
15.	Galbiati Francesco	»	48
16.	Barbini Emanuele	»	46,50
17.	Castelli Guido	»	45,50
18.	Corsi Carlo	»	45
19.	Monfrini Eugenio	»	44

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e del comune di Milano.

Milano, addì 26 ottobre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio precedente decreto n. 552/S. in data 26 ottobre 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Milano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Rosa Mario e il dott. Mennella Pietro sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati al comune di Milano.

Il sindaco del comune di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento per quanto di sua competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano e del comune di Milano.

Milano, addì 29 ottobre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(13764)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.